



ACCORDO SULL'EROGAZIONE DI UN ACCONTO DELLA RETRIBUZIONE DI RISULTATO DELL'ANNO 2011

I rappresentanti dell'Agenzia delle Entrate e delle Organizzazioni Sindacali dell'area VI della Dirigenza

VISTO

il contenuto delle fonti di seguito citate:

Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro relativi al personale dirigente dell'area VI:

- quadriennio normativo 2002-2005 e biennio economico 2002-2003, sottoscritto il 1° agosto 2006, di seguito citato come "CCNL Area VI";
- quadriennio normativo 2006-2009 e biennio economico 2006-2007 sottoscritto il 21 luglio 2010;
- biennio economico 2008-2009, sottoscritto il 21 luglio 2010;

verbale di concertazione del 12 febbraio 2002, con il quale è stato approvato il sistema di valutazione dell'attività dei dirigenti dell'Agenzia delle Entrate (SIRIO);

Convenzione triennale per gli esercizi 2011-2013, sottoscritta in data 4 agosto 2011 dal Ministro dell'Economia e delle Finanze e dal Direttore dell'Agenzia;

PREMESSO

che l'importo annuo individuale della retribuzione di risultato non può in nessun caso essere inferiore al 20% del valore annuo della retribuzione di posizione in atto percepita, nei limiti delle risorse disponibili;

RITENUTO

di dover corrispondere ai dirigenti di 2^a fascia dell'Agenzia delle Entrate, nonché ai funzionari incaricati della direzione di uffici dirigenziali, intendendo, nel seguito del presente accordo, con le parole "dirigenti" anche i suddetti funzionari, un acconto della retribuzione di risultato dell'anno 2011 nella misura del 20% della retribuzione di posizione;

CONVENGONO

1. Ai dirigenti è attribuito un acconto della retribuzione di risultato spettante per l'anno 2011, nella misura del 20% della rispettiva retribuzione di posizione prevista dal CCNL Area VI, secondo le condizioni prescritte per l'erogazione di detta retribuzione.

Roma, 20 luglio 2012